

la calma<sup>23</sup>. Le denunce della Questura alla Procura danno il via a svariati procedimenti giudiziari, parecchi inizialmente contro ignoti.

Si apre a questo punto un capitolo interessante, che consente di valutare le resistenze di parecchi apparati dello Stato e in particolare della Procura generale di Torino nei confronti della linea politica giolittiana. I procedimenti prendono il via naturalmente sulla base di «reati» commessi nel periodo dell'occupazione: dal porto abusivo alla detenzione e all'occultamento di armi, dall'omicidio al tentato omicidio, al sequestro di persona. Ma, scorrendo i fascicoli processuali si scopre che sin dall'inizio a tutti gli imputati viene ascritto il capo previsto e punito dall'articolo 252 del Codice penale, ossia l'«eccitamento alla guerra civile»<sup>24</sup>. Nelle motivazioni delle sentenze di rinvio a giudizio di fronte alla Corte d'Assise vengono esplicitate le ragioni dell'applicazione del suddetto capo di imputazione e dunque chiarita la lettura che l'autorità giudiziaria torinese predilige degli avvenimenti del settembre 1920. Vale la pena di proporre un esempio:

Perché possa parlarsi del reato in tale articolo previsto occorre che si ravvisi un fatto diretto a suscitare la guerra civile o a portare la devastazione, il saccheggio e la strage in qualsiasi parte del Regno: orbene nella fattispecie è anche superfluo ricercare se i mezzi usati siano stati idonei a raggiungere tali intenti. L'idoneità di essi è comprovata sovraneamente dal fatto che a tali tristi risultati si pervenne in effetti nei giorni dal 1° settembre al 2 ottobre. Veramente la città fu il campo di una lotta armata *di una parte dei cittadini contro altra parte o contro la forza pubblica in quanto era chiamata a difendere la parte aggredita ed a ristabilire l'ordine*. [...] La stessa invasione degli stabilimenti da parte delle maestranze anche là dove non diede luogo a più gravi fatti deve però ritenersi agli effetti del ricordato articolo come principio di esecuzione di devastazioni e saccheggi se si pon mente agli scopi da cui erano guidati gli invasori in quel periodo di tempo e di cui non fanno certo mistero gli articoli pubblicati sui fogli sovversivi di allora<sup>25</sup>.

Sin dall'ottobre gli arresti sono moltissimi; e sin da subito si ha l'impressione che l'obiettivo della Procura generale vada ben oltre la persecuzione dei «reati» commessi durante l'occupazione. In dicembre sono colpiti da mandato di comparizione quasi tutti i componenti della commissione interna della Fiat Centro, lo stabilimento pilota del movimento. L'iniziativa suscita le perplessità addirittura della direzione azien-

<sup>23</sup> Cfr. AST, Procura Generale di Torino, Carteggio per scioperi, moti rivoluzionari, occupazione delle fabbriche 1918-1920, fasc. «Vertenza metallurgici. Occupazione delle fabbriche. Processi diversi», che contiene relazioni quotidiane dei carabinieri, mattinali della questura e relazioni riassuntive; ACS, Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, Affari Generali e Riservati, 1920, b. 102; 1923, b. 67.

<sup>24</sup> AST, Corte d'Assise di Torino, Fascicoli processuali 1871-1940.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Procedimento 1921/72, b. 11, fasc. 4; sentenza della Sezione d'Accusa presso la Corte d'Appello di Torino, 7 luglio 1921.